

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 18/06/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36349-il-crimine-dei-colletti-bianchi-in-svizzera>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Il crimine dei colletti bianchi in Svizzera

IL CRIMINE DEI COLLETTI BIANCHI IN SVIZZERA

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Presupposti meta-geografici e meta-temporali

Con un linguaggio sintetico dal sapore tecnicamente algebrico, BECKER (1968) definisce il reo di atti di criminalità economica come << un essere razionale spinto ad agire dalla massimizzazione del proprio benessere >>. Dunque, nel caso dello *white collar crime*, il responsabile è un cinico calcolatore che, in maniera ossessiva, studia, osserva e sfrutta le lacune dell' Ordinamento giuridico, il reddito potenziale, i benefici ottenibili e le circostanze ambientali che gli garantiscono o meno l' impunità. Pertanto, BECKER (*ibidem*) auspica un Diritto altrettanto matematico e sottile.

A parere della Criminologia anglofona del Novecento (EHRlich 1973 ; BLUMSTEIN & COHEN & NAGIN 1978 ; WOLPIN 1978 ; WITTE 1980), l' unico fattore di deterrenza, nell' ambito della criminalità economica, è costituito dalla possibilità di pesanti sanzioni, specialmente di tipo detentivo. WITTE (*ibidem*) ha censito 641 liberi professionisti ultra-32enni, i quali non sono caduti nella recidiva in tanto in quanto ex reclusi pentiti e desiderosi di una maggiore onestà finanziaria, commerciale e tributaria.

Alcuni Autori (ORSAGH & WITTE 1981 ; BARBAGLI 2000) hanno acclarato, dopo censimenti accurati di lungo periodo, che l' educazione scolastica alla Legalità è pressoché inutile. Inoltre, i binomi lavoro / disoccupazione e ricchezza / povertà non incidono sulla quantità e la qualità dello *white collar crime*. Viceversa, nella mentalità popolare, è assai diffusa l' immagine del burocrate mediocre e sotto-stimato proteso alla corruzione, alla concussione ed all' evasione fiscale.

Negli Ordinamenti di *Civil Law* si affronta blandamente il problema della criminalità dei colletti bianchi. Viceversa, nella *Common Law*, la repressione dei reati economici è implacabilmente severa, come dimostra il frequente ricorso al carcere, unitamente a sanzioni pecuniarie talmente elevate da garantire un livello di general-preventività ottimo ed imparziale. Secondo SHERMAN (1998), la sanzione del carcere reca in se stessa profili positivi, ma anche conseguenze negative. La positività della *prison fermée* consiste nell' incapacitazione, ovvero << nell' impedire al criminale di commettere altri reati >> (SHERMAN , *ibidem*). Esiste, inoltre, la deterrenza scaturente <<dall' etichettamento infamante della reclusione >>. In terzo luogo, il deviante di tipo finanziario può (*rectius* : potrebbe) essere rieducato per emendarsi e condurre , dopo la liberazione, una vita onesta. Tuttavia, la sanzione della reclusione non è sempre e comunque utile, come dimostra l' elevato tasso di recidiva. In effetti, l' accettazione del Diritto economico vigente in un determinato Stato dipende molto dai condizionamenti culturali infantili e giovanili. Senz' altro, nella quasi totalità dei casi, il carcere è il luogo criminogeno in cui la rabbia aumenta , nell' attesa di uscire per vendicarsi contro un Ordinamento non interiorizzato e percepito come ingiusto ed eccessivamente severo.

La grande innovazione criminologica di SUTHERLAND (1939 e 1940) è consistita nella percezione di Statistiche lacunose e ormai datate, poiché << riferite ai reati violenti e appropriativi commessi dalle classi povere, trascurando i reati economici commessi da soggetti socialmente privilegiati. >>. SUTHERLAND (*ibidem*), ma similmente anche BRAITHWAITE (1989) e

BOX (1983), si esprime con lemmi criminologicamente lucidi, encomiabili, appropriati e finalmente sinceri, giacché << *gli uomini d' affari e la grande impresa sono molto simili ai ladri professionali ... delinquono non perché affetti da patologie o spinti da povertà, ma perché apprendono questo comportamento .. il delinquente dal colletto bianco è una persona rispettabile, o, almeno, rispettata, appartiene alla classe superiore, che commette un reato nel corso dell' attività professionale violando la fiducia formalmente o implicitamente attribuitagli* >>. Si tratta di espressioni veritiere e coraggiose, che rendono tutt' oggi giustizia ai ceti più poveri ed alle minoranze etniche, senza scadere nella strumentalizzazione partitica di questa o quell' altra fazione.

Lo *white collar crime* è una fattispecie molto complessa, non riducibile soltanto alla concussione ed alla corruzione. QUINNEY (1964) ha coniato il neologismo anglofono <<*occupational crime*>>, il quale consiste in un << *danno alla struttura normativa dell' organizzazione aziendale* >> da parte di insospettabili dirigenti. Anche GREEN (1990) parla di <<*occupational crime*>> e ne sottolinea la pericolosità altamente anti-normativa. Più recentemente, COOLS (1991) specifica , in concreto, cosa sia l' << *employee crime* >>, che si sostanzia, a prescindere dai singoli Ordinamenti, in reati come il furto, la frode, la diffamazione, la diffusione di informazioni segrete, lo spionaggio e l' accesso illecito ad archivi informatici. Nei contesti aziendali, il furto di prodotti o di semi-lavorati è assai frequente. Un secondo tipo di illecito è la frode finalizzata ad ottenere benefici illegali, specialmente nella fase del Fallimento o della Liquidazione. Senz' altro, a livello meta-temporale, abbonda la corruzione, la quale è appropriatamente giuridificata tanto nello StGB quanto nel Codice Penale italiano. Tuttavia, è utile specificare che la corruzione *in jure privatorum* non coinvolge la Pubblica Amministrazione, allorquando, invece, gli atti corruttivi *in jure publico* sono molto più destabilizzanti, poiché inficiano la pubblica fede riservata, per Norma, ad ogni Pubblico Ufficiale nell' esercizio delle sue funzioni. Molto lucidamente, AROMAA & LEHTI (1996) rilevano che, in alcune zone o territori, lo *white collar crime* assume la ben nota forma dell' estorsione, più o meno implicita, operata dalle mafie e dal terrorismo. In questo caso, molto diffuso nell' ex Blocco Sovietico, l' imprenditore viene costretto a dazioni di denaro in cambio della propria autonomia imprenditoriale.

Con l' ingresso della rete Internet, si sono diffusi i << *crackers* >> (HAINE & JOHNSTONE 1999). E' basilare distinguere tali soggetti dagli << *hackers* >>, in tanto in quanto i crackers non mirano alla distruzione delle reti informatiche, bensì al più pericoloso accesso illecito ad informazioni riservate, che poi vengono vendute illecitamente ad imprese concorrenti. Dunque, non si tratta di una semplice pirateria informatica per fini ludici o di protesta politica, ma di un molto più grave spionaggio industriale doloso da parte di insospettabili dirigenti in giacca e cravatta.

L' utilizzo fraudolento dei pc è impiegato a fini di truffa, ma anche per intercettare flussi di informazioni riservate all' Autorità Giudiziaria. Per tale motivo, le Cancellerie e la Magistratura contemporanee investono molte risorse sull' << *high tech law* >>, affinché il nuovo Processo telematico sia più rapido, ma anche più sicuro.

Secondo il parere di alcuni criminologi, lo *white collar crime* è stato, è e sarà sempre perenne, tanto negli ambiti aziendali privati, quanto presso la Pubblica Amministrazione. Del resto, è comprensibile, sotto il profilo antropologico, ancorché non giustificabile, la << *spinta verso un accrescimento dei profitti* >> (YOUNG 1981). Anzi, a parere di BONGER (1969), gli eventi bellici e la conseguente povertà micro- e macro-economica acuiscono le devianze egoistiche e spregiudicate dei colletti bianchi, pur se tale asserto di BONGER (*ibidem*) non è scientificamente provato.

NELKEN (1994) osserva che, anche in Paesi civili come l' Italia e la Svizzera, sta crescendo << la zona grigia in cui il crimine organizzato ed il crimine economico si sovrappongono ... esiste un' area in cui le attività criminali ed i criminali stessi si confondono con attività legali, imprese e professionisti che operano nell' ambito della legalità >>. Il pensiero corre spontaneamente ai mercati finanziari slavo-balcanici ed alla tratta di esseri umani nell' Africa Bantu. Entro tale contesto, la responsabilità morale e giuridica delle Banche svizzere consta nel riciclaggio a-critico e senza troppe remore di denaro frutto della criminalità dei colletti bianchi. SMITH & ALBA (1979) coraggiosamente denunciano che << esiste oggi un parallelismo tra le attività economiche illegali e quelle legali, dove si infiltra la criminalità organizzata >>. In effetti, il livello di organizzazione delle mafie è capillare e preciso tanto quanto quello di una vera e propria azienda. Ormai, il criminale violento a mano armata è stato sostituito, anche in Svizzera, da gentili uomini d' affari corrotti e corruttori, nonostante le parvenze di legalità e di rispettabilità.

Nella Criminologia elvetica si sottolinea spesso il passaggio, pressoché automatico, dalla corruzione e dal riciclaggio (reati strumentali) alla frode (finalità e sostanza del reato). Inoltre, il riciclaggio è effettuato non da criminali improvvisati e poco colti, bensì da Professionisti e Dirigenti bancari esperti e ben preparati. Viceversa, nel caso di un eventuale *white collar crime* dilettantistico, i soggetti corrotti ed i soggetti corruttori sarebbero agevolmente sanzionati dall' Autorità Giudiziaria. Il denaro riciclato viene successivamente investito in ambiti economici apparentemente legali, come l' edilizia. Tuttavia, alla base di siffatte attività imprenditoriali si nasconde la criminalità organizzata, la quale, anche in Svizzera, è in grado di mimetizzarsi grazie alle consulenze di insospettabili colletti bianchi altamente specializzati ed esperti

Nel lungo periodo, le attività illegali dei Pubblici Ufficiali e dei Perofessionisti corrotti frantumano il ben noto e delicato equilibrio macro-economico IS / LM, a cominciare dal settore dell' edilizia. Pochi Autori, prima di SUTHERLAND (*ibidem*) si rendevano conto del danno grave provocato dallo *white collar crime*, che inquina, sbilancia e distrugge l' equilibrio socio-politico-economico di variabili come il lavoro, la moneta, gli investimenti e le spese, tanto a livello industriale quanto a livello familiare-domestico. Detto con lemmi a-tecnici, il trinomio corruzione – riciclaggio – frode è una droga letale della e nella macro-economia degli Stati. Oltretutto, le infiltrazioni criminali organizzate utilizzano violenze sottili e garbate, come l' estorsione bancaria per atti concludenti, l' anatocismo, l' usura e la concorrenza sleale. L' ultimo stadio della summenzionata alterazione è il Monopolio, che annienta il principio costituzionale federale della garanzia della proprietà (Art. 26 BVⁱ) e della libertà economica (Art. 27 BVⁱⁱ). Inoltre, l' asse LM viene anch' esso irreversibilmente inficiato con una conseguente diminuzione quantitativa e qualitativa delle opzioni professionali dei singoli cittadini / domiciliati.

Sotto il profilo del mercato dei capitali, nessun Dottrinario è e sarà mai in grado di indicare con precisione la cifra oscura amministrata e riciclata da Banche e da altri Intermediari Finanziari apparentemente, ancorché falsamente, onesti ed impeccabili. Senza dubbio, comunque, il riciclaggio, in Svizzera, gestisce centinaia di Miliardi di Franchi, pilotati da attività illecite verso forme di economia legale. Molti Autori common lawyer utilizzano il neologismo anglofono << *commingling* >>, ovvero una mescolanza tra capitali illegali e capitali legali. Grazie al *commingling*, la criminalità organizzata dei colletti bianchi costringe le micro-economie ordinarie a scomparire. La conseguenza di lungo periodo è la devastazione silenziosa della disponibilità finanziaria dell' Ordinamento economico., che è costretto ad abbandonare il sistema della concorrenza perfetta ed a confluire in torbidi Monopoli dittatoriali e liberticidi.

2. La Convenzione penale del Consiglio d' Europa sulla corruzione (ratificata dalla Svizzera addì 31/03/2006)

Gli Artt. 2 e 3 della Convenzione internazionale del 31/03/2006 sono assai nitidi e scevri da retorica . Essi giuridificano la corruzione attiva (Art. 2 Convenzione) e quella passiva (Art. 3 Convenzione) di Pubblici Ufficiali nazionali. Sotto il profilo definitorio autentico (cfr. Artt. 322 terⁱⁱⁱ e 322 quater^{iv} StGB) è corruzione offrire / ricevere << *direttamente o indirettamente qualsiasi vantaggio indebito ... allo scopo di far compiere o astenersi dal compiere un atto nell' esercizio delle funzioni [di Pubblico Ufficiale]* >>. Con un lessico assai simile (cfr. Art. 322 septies StGB^v), gli Artt. 4, 5 e 6 della Convenzione 31/03/2006 prevedono e puniscono la corruzione di Parlamentari non elvetici (Art. 4), la corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri (Art. 5) e la corruzione di Autorità Legislative od Amministrative di altri Stati (Art. 6). Molto più complessi sono, invece, gli Artt. 7 e 8 della Convenzione 31/03/2006, che sanzionano la << *corruzione attiva / passiva nel settore privato* >> (cfr. Art. 322 quinquies StGB^{vi}). In tal caso, è presunta una collaborazione illecita tra il privato corruttore / corrotto ed il Pubblico Ufficiale corruttore / corrotto. Gli Artt. 9 e 10 della Convenzione 31/03/2006 intendono ostacolare connivenze criminose tra cittadini o domiciliati svizzeri e Pubblici Ufficiali stranieri. Tali due Norme sono ben esplicate, approfondite e concretizzate, persino nei minimi dettagli, nell' Art. 322 septies StGB^{vii}, novellato dopo la ratifica della Convenzione sovranazionale in esame). Infine, come prevedibile, l' Art. 11 della Convenzione 31/03/2006 dispone pene assai severe per la corruzione in Atti Giudiziari (cfr. Art. 322 sexies StGB^{viii}, ma degno di menzione è pure il lodevole e preciso Art. 319 ter del Codice Penale italiano^{ix}). Anzi, l' Ordinamento elvetico manifesta una radicale ripugnanza *de jure condito* anche nella fattispecie della corruzione di un Magistrato non svizzero, ma le cui decisioni influiscono o potrebbero influire sul Sistema giuridico elvetico.

In buona sostanza, gli Artt. dal 12 al 14 della Convenzione 31/03/2006 giuridificano e contrastano la corruzione attiva e passiva (Art. 12), il riciclaggio (Art. 13) e, soprattutto, i reati contabili (Art. 14) << *quando essi sono commessi intenzionalmente allo scopo di compiere, nascondere o mascherare reati ai sensi degli Articoli 2-12 della presente Convenzione* >>. Un regime sanzionatorio particolarmente severo (Art. 14 lett a- e b-) è riservato alla falsa fatturazione ed a qualsiasi altra irregolarità grave attinente ad una scrittura contabile o ad un' omessa contabilizzazione di un versamento

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) verifica l' attuazione della Convenzione in esame. Ogni Parte ratificante, compresa la Svizzera, si impegna ad assicurare la cooperazione internazionale << *nella più ampia misura possibile* >> (Art. 25 Convenzione 31/03/2006). Anche l' assistenza giudiziaria è fondata sulla *ratio* della trasparenza internazionalistica, tranne nei rari casi eventuali di attentato alla sovranità nazionale, alla sicurezza ed all' ordine pubblico. Ma rimane fondamentale che << *le Parti non possono eccepire il segreto bancario per giustificare il loro rifiuto di cooperare* >> (comma 3 Art. 26 Convenzione 31/03/2006).

Purtroppo, l' estradizione di un reo di *white collar crime* non è automatica o semplice e prevale il Principio di autonomia decisionale delle singole Parti ratificanti (Art. 27 Convenzione 31/03/2006). Si tratta di una fastidiosa diminuzione della potenza precettiva del Testo del 2006. Viceversa, il passaggio di informazioni tra Autorità Giudiziarie requiranti non è sottoposto a vincoli, tranne (Art. 27 *ut supra*) nel caso della richiesta di una custodia cautelare in carcere. L' InterPol è l' Organo centrale che consente il veloce scambio di documenti e verbali da uno Stato all' altro (Artt. 28, 29 e 30 Convenzione 31/03/2006).

3. Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione (ratificato dalla Svizzera addì 31/03/2006)

Da circa un secolo, il Diritto svizzero e, più latamente, il Diritto europeo, qualificano lo *white collar crime*

1. come un delitto di rilevanza penale
2. o, come una contravvenzione di tipo penalistico
3. o, come un illecito amministrativo.

Tale oscillazione ermeneutica è stata molto pericolosa. Essa è il frutto della percezione sociale, la quale aumenta o diminuisce la gravità dell' infrazione e della conseguente sanzione a seconda degli umori collettivi del momento. P.e., in Italia, la nota vicenda giudiziaria denominata <<Tangentopoli>> ha risvegliato le coscienze, sicché, in epoca attuale, il crimine dei colletti bianchi appartiene, nell' Ordinamento italiano, alla categoria dei delitti di rilevanza penale.

Del pari, nel Protocollo in esame, gli Artt. 2, 3, 4, 5 e 6 prevedono tassativamente che <<*siano definiti reati penali secondo il Diritto interno* [delle Parti ratificanti] >> :

1. la corruzione attiva / passiva di arbitri nazionali (Artt. 2 e 3 del Protocollo)
2. la corruzione di Magistrati o Cancellieri nazionali / stranieri (Artt. 5 e 6 del Protocollo)

Dunque, il Protocollo aggiuntivo del 2006 reca, a livello di *ratio*, la massima ripugnanza legislativa e collettiva nonché la massima severità e serietà repressoria. La corruzione, dopo circa un secolo di incertezza esegetica, è divenuta penalmente rilevante, anziché essere considerata un evento bagatellare di spessore contravventivo o meramente amministrativo

A livello di legittima riserva , << *la Svizzera dichiara che punirà i fatti ai sensi degli Artt. 4 e 6* [corruzione di arbitri stranieri e Magistrati] *soltanto nella misura in cui il comportamento della persona corrotta costituisce un atto o un' omissione contrastante coi suoi doveri d' ufficio o sottostante al suo potere di apprezzamento* >>. In sintesi, le Autorità federali di Berna richiedono, ai fini della comminazione della pena, una volizione dolosa piena e deliberata , e fors' anche premeditata, come nel simile caso del dolo eventuale.

Purtroppo, gli Artt. dall' 11 al 14 del Protocollo del 2006 prevedono l' adesione dei soli Stati membri del Consiglio d' Europa. Sarebbe stata opportuna una maggiore apertura internazionalistica.

4. Convenzione sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri (ratificata dalla Svizzera addì 31/05/2000)

La Convenzione del 31/05/2000 e, a livello fattuale, l' Art. 322 septies StGB prevedono e puniscono la << *corruzione di un pubblico ufficiale straniero* >>. Tale soggetto (comma 4 lett a Art. 1 Convenzione 31/05/2000) è autenticamente definito << *qualsiasi persona, nominata o eletta, che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un Paese straniero ... o per un ente pubblico o un' impresa pubblica di tale Paese e qualsiasi funzionario o agente di un' organizzazione internazionale pubblica* >>. Siffatta Norma risulta molto importante per uno Stato , come la Svizzera, in cui confluiscono quotidianamente Miliardi di Franchi riciclati attraverso gli insospettabili canali dello *white collar crime*.

Altrettanto basilare è pure l' Art. 2 della Convenzione 31/05/2000, grazie al quale viene stabilita la perseguibilità dei colletti bianchi mimetizzati negli assetti occulti di persone giuridiche come le Banche, gli Intermediari Finanziari tipici o atipici e le imprese sorte per conseguenza di atti di riciclaggio trans-nazionale.

L' anti-giuridicità e la gravità della corruzione di pubblici ufficiali stranieri è repressa con le severe ed implacabili sanzioni previste dall' Art. 3 della Convenzione 31/05/2000. In tale sede, si sottolinea che i provvedimenti debbono essere << *efficaci, proporzionati e dissuasivi* >>, anche in

quegli Ordinamenti nei quali la persona giuridica non è imputabile secondo il paradigma penalistico elvetico (e pure tedesco) dell' Art. 102 StGB (*Punibilità delle imprese*). La Convenzione in esame non esclude nemmeno gli strumenti del sequestro, della confisca, delle sanzioni pecuniarie e di ulteriori sanzioni civili e amministrative. Dunque, verso la corruzione di un pubblico ufficiale straniero, nel Diritto elvetico, è applicata la *ratio* della << tolleranza zero >> (Art. 3 Convenzione 31/05/2000). Anche l' Art. 4 della Convenzione qui esaminata predispone la massima intransigenza, concretizzata, sotto il profilo applicativo, nell' Art. 322 septies StGB, introdotto nel 1999 ed in vigore dallo 01/05/2000. Con altrettanta serietà, l' Art. 5 della Convenzione del 31/05/2000 precisa che l' azione penale della Magistratura, anche in Svizzera, << non deve essere influenzata da considerazioni di interesse economico nazionale, dai possibili effetti sulle relazioni con un altro Stato o dall' identità delle persone fisiche o giuridiche interessate >>. Il rigore normativo totale ed assoluto per il contrasto alla corruzione di calibro internazionale si spinge al punto (Art. 8 Convenzione 31/05/2000) di imporre ai membri del Consiglio d' Europa, compresa la Confederazione, una accurata tenuta dei libri e delle altre scritture contabili delle Società commerciali, nonché una migliore diffusione dei rendiconti finanziari aziendali << per evitare l' istituzione di contabilità fuori bilancio, l' effettuazione di operazioni non registrate o non adeguatamente identificate, l' iscrizione di spese inesistenti , l' iscrizione di passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e l' uso di documenti falsi da parte di imprese ... allo scopo di corrompere pubblici ufficiali stranieri o di occultare tale corruzione >>

Gli Artt. 9 e 10 della Convenzione 31/05/2000 obbligano le Parti alla mutua assistenza giudiziaria, pronta, veloce e leale. Il segreto bancario non può essere causa ostativa alla cooperazione tra le Magistrature requirenti degli Stati nei quali e tra i quali si è verificata la corruzione del << colletto bianco >>. Anche l' estradizione del reo non può essere negata o ritardata.

L' Art. 11 della Convenzione succitata individua nell' OCSE l' Autorità di Vigilanza per la corretta applicazione di tale Accordo internazionale. La Svizzera, a mezzo riserva in chiosa, ha indicato, quale << canale di comunicazione >>, il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia

B I B L I O G R A F I A

- AROMAA & LEHTI**, *Foreign companies and crime in Eastern Europe*, Helsinki, 1996
BARBAGLI, *Perché è diminuita la criminalità negli Stati Uniti ?*, Bologna, 2000
BECKER, *Crime and punishment. An economic analysis*, in *Journal of political economy*, LXXVI, 1968
BLUMSTEIN & COHEN & NAGIN, *Deterrence and incapacitation: estimating the effects of criminal sanctions on crime rates*, Washington, 1978
BONGER, *Criminality and economic conditions*, Bloomington, Ind., 1969
BOX, *Power, crime and mystification*, London, 1983
BRAITHWAITE, *Crime, shame and reintegration*, Cambridge, 1989
COOLS, *Crime by employees in large corporations: the concept of employee crime*, in *Security*

Journal, II, 1991

EHRlich, *Participation in illegitimate activities: a theoretical and empirical investigation*, in *Journal of political economy*, LXXXI, 1973

GREEN, *Occupational crime*, Chicago, 1990

HAINe & JOHNSTONE, *Global cybercrime hackers and crackers*, www.pweglobal.com , 1999

NELKEN, *White collar crime*, Dartmouth, 1994

ORSAGH & WITTE, *Economic status and crime: implications for offender rehabilitation*, in *Journal of criminal law and criminology*, LXXII, 1981

QUINNEY, *The study of white collar crime: toward a reorientation of theory and research*, in *Journal of criminal law, criminology and police science*, 55, 1964

SHERMAN, *Preventing crime: what works, what doesn't, what's promising*, Washington, 1998

SMITH & ALBA, *Organised crime and American life*, in *Society*, XVI, 1979

SUTHERLAND, *Principles of criminology*, Chicago, 1939, traduzione italiana: *La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti*, Milano, 1986

idem *White collar criminality*, in *American sociological review*, V, 1940

WITTE; *Estimating the economic model of crime with individual data*, in *Quarterly Journal of economics*, XCIV, 1980

WOLPIN, *An economic analysis of crime and punishment in England and Wales, 1894 – 1967*, in *Journal of political economy*, LXXXVI, 1978

YOUNG, *Corporate crime, a critique of the Clinard Report*, in *Contemporary crises*, 5, 1981

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com

- i Art. 26 BV
Garanzia della proprietà
La proprietà è garantita
In caso di espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità
- ii Art. 27 BV
Libertà economica
La libertà economica è garantita
Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata ed il suo libero esercizio
- iii Art. 322 ter StGB
Corruzione di Pubblici Ufficiali svizzeri – corruzione attiva
Chiunque offre, procura o procura un indebito vantaggio a un membro di un' autorità giudiziaria o di un' altra autorità, ad un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall' autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un' omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante con i doveri d' ufficio o sottostante al suo potere d' apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
- iv Art. 322 quater StGB
Corruzione passiva
Chiunque, in qualità di membro di un' autorità giudiziaria o di un' altra autorità, di funzionario, perito, traduttore o interprete delegato dall' autorità o di un arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un' omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante con i doveri d' ufficio o sottostante al suo potere di apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
- v Art. 322 septies StGB
Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un' autorità giudiziaria o di un' altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall' autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un' organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un' omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante con i doveri d' ufficio o sottostante al suo potere di apprezzamento
chiunque, in qualità di membro di un' autorità giudiziaria o di un' altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall' autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un' organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un' omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante con i doveri d' ufficio o sottostante al suo potere di apprezzamento
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
- vi Art. 322 quinquies StGB
Concessione di vantaggi
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un' autorità giudiziaria o di un' altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall' autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell' espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
- vii *Ut supra*
- viii Art. 322 sexies StGB
Accettazione di vantaggi
Chiunque, in qualità di membro di un' autorità giudiziaria o di un' altra autorità, di funzionario, perito, traduttore o interprete delegato dall' autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell' espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
- ix Art. 319 ter CP italiano
Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli Articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un

processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni